



POR MOLISE FESR –FSE 2014-2020

Obiettivo Specifico 8.2

Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente

Azione 8.2.1. Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità

E. S. U. - MOLISE
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL MOLISE

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
A.A. 2017/2018

INDICE

Premessa

ART. 1 Finalità

ART. 2 Destinatari

ART. 3 Concessione e durata benefici

ART. 4 Cause di esclusione

ART. 5 Cause di revoca

ART. 6 Restituzione dei benefici

ART. 7 Requisiti di merito

ART. 8 Bonus

ART. 9 Requisiti economici

ART. 10 Studenti stranieri

ART. 11 Disposizioni particolari per studenti in situazione di disabilità

ART. 12 Tipologie di borse di studio

ART. 13 Ripartizione fondi - ammontare delle borse di studio - modalità di erogazione

ART. 14 Formulazione delle graduatorie

ART. 15 Controlli sulle autocertificazioni

ART. 16 Modalità e termini per la presentazione delle domande

ART. 17 Risorse Finanziarie

ART. 18 Pubblicazione delle graduatorie e rettifiche

ART. 19 Trattamento dei dati personali

ART. 20 Informazione e pubblicità

ART. 21 Norma finale e di rinvio

PREMESSA

Il presente bando viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo e regolamentare:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio”;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014;
- Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014/2020, adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.10.2014;
- Deliberazione del CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020”;
- Decisione C (2015) 4999 final mediante la quale la Commissione Europea ha approvato, in data 14 luglio 2015, il Programma Operativo FESR FSE Molise 2014-2020;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma Plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 4999 del 14.7.2015 – presa d’atto e ratifica finale;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 153 del 11.04.2016, recante: «POR Molise FESR-FSE 2014-2020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse per azioni.»;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28.12.2016 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020;
- Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 di approvazione del Manuale delle Procedure dell'AdG;
- Criteri di ammissibilità e di valutazione approvati in sede dal comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.2/2016
- Legge Regionale 9 gennaio 1995 n. 1, Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario;
- D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti;
- D.M. n. 486 del 14 luglio 2015 “Aggiornamento Indicatori ISEE-ISPE e Importo minimo Borse di Studio a.a. 2015-2016”;
- D.M. n. 174 del 23 marzo 2016 “Aggiornamento soglie ISEE e ISPE a.a. 2016/2017”;
- D.M. n. 294 del 04 maggio 2016 “Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio a.a. 2016/2017”;
- D.M. n. 335 del 29 maggio 2017 “Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio a.a. 2017/2018”;
- D.M. n. 1456 del 09 giugno 2017 “Aggiornamento soglie ISEE-ISPE per l'a.a. 2017/2018”;
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ESU n.39 del 21/12/2017;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.502 del 20/12/2017 POR FESR FSE Molise 2014-2020 – Azione 8.2.1. Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità. Approvazione scheda tecnica e schema di convenzione;
- Convenzione sottoscritta in data 22/12/2017 tra la Regione Molise ed ESU per disciplinare le modalità di attuazione dell'intervento di cui all'Azione 8.2.1 del POR Molise FESR FSE 2014-2020.

AVVERTENZE

Le borse di studio di cui al presente Bando non sono cumulabili con eventuali altri benefici percepiti allo stesso titolo.

GLI STUDENTI, PRIMA DI COMPILARE LA DOMANDA, DEVONO PRENDERE VISIONE CON ATTENZIONE DI TUTTE LE PRESCRIZIONI DEL BANDO E TENERLE SCRUPOLOSAMENTE NELLA DEBITA CONSIDERAZIONE DURANTE LA COMPILAZIONE DELLA MEDESIMA.

Il personale dell'E.S.U. fornisce informazioni e/o chiarimenti relativi alle procedure concorsuali.

Gli studenti che si sono iscritti per l'A.A. 2017/2018 ad un primo anno di corso di laurea di I livello e laurea Magistrale a ciclo unico possono produrre domanda di partecipazione al Concorso.

Gli studenti che intendono partecipare al Concorso dovranno indicare come anno di prima immatricolazione:

-se sono iscritti per l'A.A. 2017/2018 ad un corso di laurea di I livello o di laurea Magistrale a ciclo unico: l'anno di prima iscrizione universitaria dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore;

-se sono iscritti per l'A.A. 2017/2018 ad un corso di laurea di II livello: l'anno di prima iscrizione universitaria dopo il conseguimento della laurea di I livello presso qualsiasi Università italiana o estera riconosciuta legalmente dallo Stato italiano.

Per quanto attiene al merito e al reddito, i quesiti vanno posti alle Istituzioni di riferimento (Università - CAAF – INPS).

Per presentare la domanda è necessario avere a disposizione i dati del merito, l'attestazione ISEE ed una casella personale di posta elettronica

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE SUL SITO

www.esu.molise.it

1. **FASE DELLA REGISTRAZIONE:** sportello online (“Area Riservata Studenti”): **REGISTRATI** - inserire dati anagrafici seguendo le indicazioni.
2. **Terminata la fase di registrazione, lo studente riceverà un SMS sul cellulare contenente la PASSWORD che dovrà essere inserita nella successiva fase del LOGIN. TALE PASSWORD DEVE ESSERE DILIGENTEMENTE CONSERVATA DALLO STUDENTE.**
3. **FASE DEL LOGIN (accesso alla domanda online): inserire il CODICE FISCALE e la PASSWORD.**

4. **FASE DELLA CONFERMA (chiusura della domanda online ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13 DEL 45° GIORNO DALLA PUBBLICAZIONE)** dopo aver compilato la domanda controllare attentamente i dati immessi e confermare la domanda cliccando su **REGISTRA: DA QUESTO MOMENTO LA DOMANDA NON PUÒ PIÙ ESSERE MODIFICATA.**
5. **SUCCESSIVAMENTE ALLA FASE DELLA CONFERMA, lo studente dovrà stampare la domanda, firmare e allegare copia del documento d'identità in corso di validità e l'attestazione ISEE; e SPEDIRE CON RACCOMANDATA A/R ENTRO E NON OLTRE IL 45° GIORNO DALLA PUBBLICAZIONE a: E.S.U. MOLISE - III Edificio Polifunzionale - Facoltà di Agraria - Università degli studi del Molise Via F. de Sanctis – 86100 Campobasso.**
6. **IN OGNI CASO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE CHE, PUR INVIATE NEL TERMINE, NON SIANO PERVENUTE ALL'E.S.U. ENTRO 7 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO.**

ATTENZIONE:

GLI STUDENTI VINCITORI DI BORSA SONO OBBLIGATI A INDICARE NELL'AREA RISERVATA IL CODICE IBAN DI UN CONTO CORRENTE INTESTATO ALLO STUDENTE O UNA CARTA PREPAGATA INTESTATA ALLO STUDENTE PER CONSENTIRE ALL'ENTE L'EROGAZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE.

IN MANCANZA DELL'INSERIMENTO DEL CODICE IBAN, O IN CASO DI CODICE IBAN ERRATO, L'E.S.U. DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER IL RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO AI BENEFICIARI.

Non si accettano documenti da allegare alle domande, presentati agli sportelli dell'E.S.U.

ART. 1 FINALITÀ

L'intervento, oggetto del presente bando di concorso, è coerente alla normativa comunitaria relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 ed, in particolare, dei Regolamenti (UE) n.1303/2013 e n.1304/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano con la Commissione Europea adottato con Decisione di esecuzione della Commissione il 29 ottobre 2014 e del POR FESR FSE Molise 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea in data 14 luglio 2015 - Decisione C(2015) 4999 final.

L'intervento trova coerenza programmatica nell'ambito dell'Asse Asse 8 Istruzione e formazione” Obiettivo Specifico 8.2 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente” Azione 8.2.1. “Borse di studio e azioni di

sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità”.

Con l’attuazione del presente intervento la Regione intende rimuovere gli ostacoli di ordine economico, che di fatto limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi di raggiungere i gradi più alti degli studi ampliando la platea dei destinatari degli strumenti di sostegno ai percorsi di alta formazione universitaria.

Le borse di studio rappresentano l'intervento fondamentale per garantire il Diritto allo Studio Universitario, che si realizza attraverso la contribuzione ai costi di mantenimento sostenuti dagli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi economici necessari.

Pertanto tale azione si pone nella direzione del raggiungimento dell’art. 34 della Costituzione che così recita: *"La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."*

In esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.39 del 21/12/2017 e della Delibera di Giunta della Regione Molise n.502 del 20/12/2017, l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (E.S.U. Molise), di concerto emanano il bando di Concorso per il conferimento di:

- Borse di studio;
- Borse di studio a favore di studenti universitari provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea.

ART.2 DESTINATARI

Comma 1-Istituzioni e corsi di laurea

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani e stranieri che si sono iscritti l’A.A. 2017/2018, entro il termine fissato dagli specifici regolamenti universitari presso una delle seguenti Istituzioni presenti sul territorio regionale:

- a) Università degli Studi del Molise
- b) Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso
- c) Scuola Superiore per mediatori linguistici del Molise
- d) Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” - Campobasso

- ai corsi di laurea, di laurea a ciclo unico, di laurea magistrale;
- di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 368);
- di un dottorato di ricerca (attivati ai sensi del decreto legislativo n. 210/98, art. 4).

Non saranno ammessi ai benefici del presente bando gli studenti che:

- Per l'A.A. 2017/2018 siano beneficiari di Borsa di Studio erogata dall' E.S.U Molise -Ente Per Il Diritto Allo Studio Universitario;
- siano incorsi nella revoca di una qualsiasi delle provvidenze erogate dall'Ente;
- non abbiano restituito somme dovute all'Ente a seguito di revoca dei benefici;
- abbiano una iscrizione ad un anno di corso diverso da quello dichiarato;
- per l'A.A. 2017/2018 siano beneficiari di una borsa di studio per il dottorato di ricerca erogata dall'Università a valere sui fondi ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private;
- per l'A.A. 2017/2018 si iscrivano a corsi di specializzazione dell'area medica;
- siano iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale di II livello.

Comma 2 - Trasferimenti da altre sedi universitarie:

Nel rispetto dei termini previsti dal presente bando, possono presentare domanda di borsa di studio anche coloro che abbiano presentato domanda di trasferimento da altro Ateneo a quelli del Molise.

Gli studenti che provengono da Atenei e/o Conservatori diversi da quelli del Molise, dovranno produrre, contestualmente alla domanda, idonea certificazione rilasciata dall'Ente /Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario di provenienza, da cui risulti il “bonus” residuo ancora utilizzabile.

Nel caso di mancata presentazione della citata certificazione, o di successivo accertamento dell'avvenuto utilizzo del “Bonus”, si procederà ad adottare tutti i provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti.

Comma 3-Studenti rinunciatari

L'anno di prima iscrizione da considerare per gli studenti che hanno precedentemente rinunciato agli studi e che si iscrivono ad un nuovo corso di laurea è quello riferito alla nuova carriera universitaria.

Tali studenti ammessi al primo anno per l'accesso ai benefici sono valutati in base solo ai requisiti di reddito.

Tali studenti per confermare l'assegnazione della borsa di studio dovranno raggiungere i crediti richiesti, senza avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative sostenute in precedenza.

Non potranno avvalersi del riconoscimento neppure negli anni successivi.

ART. 3 CONCESSIONE E DURATA DEI BENEFICI

Comma 1- Durata dei benefici

Agli studenti risultati idonei in relazione al possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, i benefici sono concessi per il conseguimento dei titoli di studi, nei periodi indicati di seguito, considerando che **l'anzianità universitaria dello studente è azzerata solo nel caso di rinuncia irrevocabile agli studi.**

In tutti gli altri casi di passaggio di corso, passaggi di facoltà, trasferimenti da altri Atenei, la carriera universitaria verrà considerata a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

Lo studente sarà inserito nella graduatoria dell'anno di corso corrispondente al numero di anni calcolato dalla prima immatricolazione.

Comma 2- Opzione ultimo semestre della laurea di primo livello/primo anno di laurea magistrale

Gli studenti iscritti nell'A.A. 2016/2017 all'ultimo anno della laurea di primo livello, all'atto di presentazione della domanda di borsa di studio per l'A.A. 2017/2018, dovranno effettuare l'opzione tra ultimo semestre della laurea di primo livello o il primo anno di laurea di II livello con riserva.

In caso di mancato conseguimento della laurea triennale entro i termini previsti, e quindi di **decadenza della iscrizione alla laurea di secondo livello, si perde il beneficio conseguito a seguito della iscrizione con riserva alla laurea di II livello.**

Comma 3- Ultimo semestre

Gli studenti che dichiarano di essere iscritti al I anno Fuori Corso, devono risultare in regola con l'iscrizione.

Se lo studente consegue il titolo di laurea con l'anno accademico precedente, e quindi la relativa iscrizione viene annullata dalle Università, perde i benefici connessi alla borsa di studio.

N.B.

Chiarimenti in ordine alla carriera universitaria vanno richiesti agli uffici della segreteria studenti universitari che hanno competenza esclusiva in materia, si consiglia prima della compilazione della domanda di partecipazione al concorso, di verificare la propria posizione, presso le segreterie studenti, anche al fine di controllare la completezza dei dati registrati.

ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono ottenere la borsa di studio gli studenti che:

- presentino la domanda oltre il termine e non secondo le modalità di cui all'art. **18** del presente bando;
- presentino la domanda non sottoscritta;
- presentino domanda priva di copia del documento di identità;
- presentino la domanda priva di attestazione riportante il calcolo della situazione patrimoniale e reddituale rilasciata da un CAF autorizzato - convenzionato o non convenzionato con l'E.S.U. Molise.
- non soddisfino i requisiti di merito ed economici previsti dal bando;
- presentino domanda contenente dati non congrui per il calcolo del merito (anno di immatricolazione, anno di iscrizione non rispondenti);
- non abbiano provveduto alla restituzione di somme dovute all' ESU a seguito di formale richiesta o che abbiano dichiarato il falso e/o siano incorsi in provvedimenti disciplinari.

ART. 5 CAUSE DI REVOCA

La borsa di studio e l'idoneità sono revocate:

- agli studenti che si trasferiscono ad altra sede universitaria nel corso dell'anno accademico 2017/2018 fino alla data del **28/09/2018**;
- agli studenti che rinunciano agli studi nel corso dell'anno accademico 2017/2018 fino alla data del **28/09/2018**;
- agli studenti che in sede di riscontro del merito con le Università non risultano in possesso dei requisiti di merito (crediti-voti) come fissati dal presente bando;
- agli studenti non ammessi alla frequenza dell'anno di corso per il quale hanno richiesto la borsa di studio;

- agli studenti iscritti al I anno Fuori Corso, che si laureano con l'A.A. precedente, per cui l'iscrizione per l'A.A. 2017/2018 viene annullata dall'Università;
- agli studenti del primo anno di corso che, entro il **30 novembre 2018**, non abbiano conseguito almeno 20 crediti.

ART. 6 RESTITUZIONE DEI BENEFICI

In caso di revoca della borsa di studio e dell'idoneità, devono essere rimborsate le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi gratuiti goduti.

L'importo corrispondente al valore dei pasti gratuiti fruiti deve essere rimborsato secondo la fascia tariffaria di appartenenza.

Il diritto a fruire dei servizi gratuiti previsti nell'ambito della borsa di studio cessa dopo 10 (dieci) giorni dalla data di conseguimento della laurea o del diploma.

Lo studente beneficiario di borsa di studio, che rinuncia agli studi, deve darne immediata comunicazione all'E.S.U. che provvederà al recupero delle somme riscosse.

L'Ente si riserva di autorizzare una eventuale rateizzazione in casi particolari debitamente motivati.

Lo studente potrà utilizzare il modulo di rateizzazione a disposizione sul sito dell'E.S.U. che dovrà pervenire in forma scritta, corredata dei documenti richiesti entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica della richiesta di rimborso.

In caso di accoglimento della richiesta di rateizzazione, si provvederà ad applicare gli interessi al tasso ufficiale in vigore.

Nel caso di omesso o ritardato pagamento anche di una sola rata, lo studente sarà considerato decaduto dall'autorizzazione alla restituzione rateale.

ART. 7 REQUISITI DI MERITO

Al fine di conseguire i benefici previsti, oltre al possesso dei requisiti di merito come specificati nel presente bando, tutti gli studenti devono essere ammessi alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.

Ad es. uno studente che sulla base della prima immatricolazione risulti al 3° anno, dovrà essere ammesso dall'Università alla frequenza del 3° anno, per l'A.A. 2017/2018.

Si precisa che ai fini del presente concorso per ciascun studente sarà valutata la condizione di merito in relazione al corso cui è iscritto alla data di presentazione della domanda di borsa di studio, indipendentemente da eventuali successivi passaggi di corsi di laurea.

N.B. LA MANCATA AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI MERITO È MOTIVO DI NON AMMISSIONE AL CONCORSO.

Comma 1 iscritti al primo anno

Agli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi di specializzazione o di dottorato di ricerca, non è richiesto alcun requisito di merito al momento di presentazione della domanda.

Agli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale è richiesta l'ammissione secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici e il riconoscimento di almeno 150 crediti conseguiti nel corso della laurea di I livello.

Agli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea triennale, di laurea a ciclo unico e di laurea magistrale, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati successivamente.

In caso di ammissione alla laurea magistrale con debito formativo, i 20 crediti minimi richiesti per il mantenimento della borsa di studio del primo anno si intendono conseguiti solo se ulteriori rispetto a quelli necessari per colmare il debito formativo.

La **seconda rata** della borsa di studio, erogabile a febbraio 2019, sarà corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito pari a **18 crediti** purché conseguiti **entro il 10 agosto 2018**.

Trascorso il termine del 10 agosto, **senza il conseguimento** di un livello minimo di merito pari a **18 crediti, lo studente decade dal diritto alla seconda rata di borsa di studio**.

La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea magistrale, i quali **entro il 30 novembre 2018**, non abbiano conseguito **almeno 20 crediti**, riconosciuti per il corso di studi cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivano nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

IN CASO DI REVOCA, LO STUDENTE DEVE RESTITUIRE ALL'E.S.U. LE SOMME RISCOSSE.

Comma 2 – Iscritti anni successivi al primo

Per ottenere i benefici, gli studenti iscritti ai corsi del nuovo ordinamento devono aver conseguito, **entro il 10 agosto 2017**, il numero di crediti indicato nella seguente tabella, oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi eventualmente previsti all'atto di ammissione ai corsi di studio:

A.A. di prima immatricolazione	Numero di crediti da acquisire per anno di corso a partire dall'anno di prima immatricolazione					
	2016/2017	2015/2016	2014/2015	2013/2014	2012/2013	Ultimo semestre
Anno di iscrizione	2°	3°	4°	5°	6°	
Laurea triennale	25	80	=====	=====	=====	135
Laurea specialistica a ciclo unico	25	80	135	190	245	+55
Laurea magistrale	30	=====	=====	=====	=====	80

I crediti relativi agli esami per i quali non è prevista una votazione finale in trentesimi (es. laboratori e tirocini) sono validi ai fini del calcolo del merito.

Sono considerati validi i crediti relativi alle prove superate con idoneità od altro giudizio non espresso in voto, se concorrono al raggiungimento del numero dei crediti complessivi per il conseguimento del titolo di studio, e vengono conteggiati con voto pari a **0** (zero).

Al fine del computo degli esami o crediti formativi si considerano validi soltanto quelli utili per il corso di studio di appartenenza che risultino sostenuti e verbalizzati entro il 10/08/2017 ed il conteggio deve essere effettuato a partire dall'anno di prima iscrizione (previo soddisfacimento di eventuali obblighi formativi previsti all'atto di ammissione ai corsi).

Non sono considerati validi crediti relativi ad esami appartenenti ad anni successivi.

Ai fini della borsa di studio non sono considerati validi i crediti relativi ad attività formative e professionali pregresse, convalidati dalle università in base a rapporti convenzionali finalizzati al riconoscimento di tali attività.

Ai fini del conferimento dei benefici sono ritenuti validi solo i crediti/esami stabiliti all'interno del percorso didattico statuito in ciascun corso di laurea di conseguenza, i crediti/esami che vengono conseguiti in eccedenza agli stessi a completamento della formazione propria e personale, non sono valutabili nell'ambito delle procedure concorsuali.

Gli esami sostenuti all'estero entro il 10/08/2017 nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (ad es. il progetto Socrates - Erasmus), e quelli sostenuti entro il 10/08/2017 da studenti in attesa della regolarizzazione della propria posizione amministrativa e didattica a seguito di trasferimento da altre sedi universitarie, nel caso non risultino convalidati entro lo stesso termine, devono essere dichiarati dallo studente nella domanda di ammissione al concorso. In questo caso gli esami in questione sono considerati con riserva; la convalida di detti esami, deve comunque avvenire entro il **31/05/2018**, pena la cancellazione degli stessi e la conseguente revisione della posizione dello studente.

Per gli studenti trasferiti o che effettuano un passaggio di corso, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di merito, non si tiene conto dei crediti eventualmente convalidati a seguito di ricostruzione di carriera, relativi ad esami appartenenti ad anni di corso successivi a quello di iscrizione.

Per gli studenti rinunciatari non sono considerati validi i crediti riferiti alla precedente carriera benché riconosciuti dalle università.

Non sono considerati validi esami che non hanno crediti formativi.

Comma 3 -Anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca

Per ottenere i benefici lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

Comma 4- Iscritti al Conservatorio Statale di Musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso

Gli studenti devono essere iscritti per l'A.A. 2017/2018 entro i termini fissati dal Conservatorio.

I benefici sono attribuiti in presenza dei requisiti relativi alla condizione economica già previsti per gli studenti universitari.

Primo anno

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di I e II livello, la seconda rata della borsa di studio sarà erogata al superamento entro il 30 novembre 2018, di un numero di esami corrispondente a 20 crediti.

La borsa sarà revocata agli iscritti al primo anno i quali, entro il 30 novembre 2018 non abbiano conseguito i requisiti di merito predetti.

L'eventuale iscrizione con riserva all'anno successivo, in difetto degli esami fondamentali richiesti, è motivo di esclusione.

Anni successivi

Per gli studenti iscritti regolarmente ad anni successivi dei corsi di I e II livello del nuovo ordinamento, il merito è costituito:

per il 2° anno, dal superamento di un numero di esami corrispondenti ad almeno 30 crediti con votazione media non inferiore a 28/30 entro il 10 agosto 2017;

per il 3° anno, dal superamento di un numero di esami corrispondenti ad almeno 85 crediti con votazione media non inferiore a 28/30 entro il 10 agosto 2017.

ART.8 - BONUS

Per il conseguimento del requisito di merito minimo previsto per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea specialistica e di laurea specialistica a ciclo unico, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un «**bonus**», maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

5 crediti per il secondo anno;

12 crediti per il terzo anno;

15 crediti per gli anni accademici successivi.

Lo studente può avvalersi del bonus una sola volta ma può frazionarlo nel caso in cui per raggiungere il requisito di merito minimo richiesto per **conseguire l'idoneità** alla borsa di studio, non necessiti del suo intero valore (es. uno studente che al 10 agosto abbia conseguito solo 24 dei 25 crediti necessari per il secondo anno, può utilizzare n.1 bonus per il conseguimento dell'ulteriore credito necessario per raggiungere il requisito di merito minimo ed usufruire dei 4 rimanenti negli anni successivi). Lo studente può usufruire del bonus maturato e non utilizzato durante il corso di laurea, per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per il corso di laurea magistrale, ad eccezione degli studenti che provengono da corsi previsti dai vecchi ordinamenti.

Si precisa che i «**bonus**» possono essere utilizzati unicamente per il raggiungimento del requisito minimo di merito al fine di conseguire la **sola idoneità alla borsa di studio**.

I bonus devono essere espressamente richiesti all'atto di presentazione della domanda di borsa di studio; qualora lo studente non indichi nel modello di domanda di voler utilizzare i bonus, non potrà richiederlo successivamente. Lo studente deve limitarsi a dichiarare il numero di crediti

effettivamente conseguiti alla data del 10 agosto 2017. I “bonus” sono calcolati d’ufficio sulla base dei crediti autocertificati ove lo studente ne abbia diritto e nei limiti del totale disponibile.

ART. 9 REQUISITI ECONOMICI

Ai fini dell’accesso ai benefici di cui al presente bando, sarà ritenuta valida solo l’attestazione ISEE per prestazioni universitarie (DSU).

Comma 1 – Riferimenti normativi

L’indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni universitarie –ISEE e quella patrimoniale equivalente –ISPE sono calcolati in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n 159.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio dell’attestazione ISEE deve essere presentata ad un CAAF il quale rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione (D.M. 7 novembre 2014).

La borsa di studio percepita nell’anno 2015 deve essere dichiarata ai fini ISEE tra i redditi esenti da imposta (quadro FC4 del modello FC1 della DSU).

L’ESU provvederà a sottrarre dal valore dell’ISEE l’importo della borsa di studio percepita esente da imposta, rapportandola al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Comma 2 - Soglie Economiche

L’**ISEE Universitario** del nucleo familiare **non può superare il limite di € 23.000,00 per l’anno 2015.**

Sono comunque esclusi dai benefici previsti dal presente bando gli studenti per i quali l’**Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente** (di seguito indicato come ISPE) **superi il limite di € 35.434,00** per l’anno 2016

L’**ISPE** si calcola dividendo l’Indicatore della Situazione Patrimoniale (di seguito indicato come ISP) o l’Indicatore della Situazione Patrimoniale integrato con criteri D.P.C.M. 9 aprile 2001 (di seguito indicato come ISPU) per la scala di equivalenza (ISE) indicata nell’ ISEE Universitario.

Per la determinazione dell’ISEE Universitario entra a far parte del reddito di ciascun componente il nucleo familiare ai fini ISEE Universitario qualsiasi reddito fiscalmente dichiarato o assimilato percepito nell’anno d’imposta 2015, nonché ogni altra componente reddituale esente da imposta, compresa la borsa di studio e tutti i contributi ESU percepiti nell’anno d’imposta 2015 (ad

eccezione degli interventi a sostegno degli studenti diversamente abili e rimborsi per Tassa Regionale o rimborso spese viaggio), collaborazioni a tempo parziale presso ESU, Atenei o altri Enti, redditi da lavoro dipendente prestati all'estero esclusivamente tassati nello stato estero, gli assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli, trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (non già inclusi nel reddito complessivo).

Ai fini della compilazione dell'attestazione ISEE Universitario devono essere dichiarati i redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE Universitario anche se si ha l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e gli stessi non sono assoggettati ai fini IRPEF. Per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) devono essere indicati la consistenza del patrimonio mobiliare (comprensiva della giacenza media) e quella immobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE Universitario alla data del 31.12.2016.

Si fa presente che per la compilazione della domanda di borsa di studio, l'E.S.U. - Molise **accetta la sola ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU al CAAF**, senza la relativa elaborazione dell'attestazione da parte dell'INPS. **Entro i termini di scadenza per la presentazione della domanda di borsa di studio (45° GIORNO DALLA PUBBLICAZIONE) deve essere elaborata l'attestazione ISEE Universitario da parte dell'INPS**, pena l'esclusione dalle **graduatorie provvisorie**. In questo caso lo studente dovrà obbligatoriamente essere in possesso di un ISEE Universitario, sempre elaborato dall'INPS, pena l'esclusione definitiva dal concorso, entro i termini per la presentazione dei RECLAMI.

Nel caso in cui l'ISEE Universitario NON venga rilasciato dall'INPS entro suddetti termini, lo studente NON potrà sanare la propria posizione e verrà ESCLUSO nella graduatoria DEFINITIVA. Si ricorda che il **rilascio dell'ISEE Universitario NON è immediato**.

Sulla base delle informazioni contenute nella DSU e di altre informazioni rilevate presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate verrà rilasciata **entro dieci giorni lavorativi** un'attestazione contenente il calcolo dell'ISEE e le informazioni usate per ottenerlo.

Pertanto si consiglia di non rivolgersi ai CAAF nei giorni immediatamente precedenti le scadenze di richiesta **benefici riportati nel seguente Bando per la sottoscrizione della DSU, al fine di essere in possesso dell'ISEE Universitario** entro il termine massimo dei reclami (art. 7 comma 6).

E.S.U. – Molise **NON** è in alcun modo **responsabile** della mancata trasmissione dei dati contenuti nella DSU **e/o elaborazione dell'ISEE Universitario per la richiesta dei benefici di cui al presente Bando**.

Comma 3- Studente indipendente.

Lo studente è considerato nucleo familiare indipendente quando ricorrono i seguenti requisiti:

residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi;

alloggio non di proprietà di un suo membro e comunque non presso parenti di ogni ordine e grado;

redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni;

redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati non inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Comma 4- Studente inserito in nucleo familiare diverso da quello di origine.

Qualora lo studente risulti a carico Irpef di altri soggetti, il nucleo familiare ai fini ISEE Universitario, comprenderà sia la famiglia di origine sia il soggetto avente il carico fiscale dello studente.

Comma 5- Nucleo familiare composto dal solo studente

Lo studente che non abbia i requisiti per essere considerato indipendente può presentare l'attestazione ISEE per prestazioni universitarie solo nel caso:

- è orfano di entrambi i genitori;
- appartiene ad un ordine religioso o ad una comunità d'accoglienza;
- è sottoposto a regime di detenzione.

Nei casi su menzionati, lo studente deve allegare alla domanda di borsa di studio un'autocertificazione comprovante la condizione familiare e contenente i riferimenti necessari ad attivare eventuali controlli.

Comma 6 Studente dei Corsi di Dottorato e Ricerca

Per la richiesta di prestazioni per il diritto universitario, il nucleo familiare è formato dallo stesso studente, dal coniuge, dai figli minorenni nonché dai figli maggiorenni, fatta salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie

(art. 8, comma 3 DPCM 159/2013).

Comma 7 ISEE corrente

Ai sensi del DPCM N. 159/2013 lo studente può presentare una nuova dichiarazione (ISEE corrente), qualora intenda far rilevare modifiche nelle condizioni familiari ed economiche del

proprio nucleo familiare ai fini del calcolo ISEE, **entro i termini previsti dal presente bando di concorso.**

ART. 10 STUDENTI STRANIERI

Gli **studenti stranieri provenienti da paesi U.E.** devono seguire le stesse procedure indicate per gli studenti italiani.

Gli **studenti stranieri non appartenenti all'U.E.** accedono, a parità di trattamento, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio con gli studenti italiani e con gli studenti appartenenti all'U.E.

Tali studenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al presente bando di concorso e sono tenuti a produrre apposita documentazione originale, rilasciata dalle competenti autorità del paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, da cui risulti:

1. il numero dei componenti del nucleo familiare;
2. l'importo del reddito prodotto da ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
3. il patrimonio relativo ai fabbricati con l'indicazione della superficie in metri quadri;

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro, emanato d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad un'università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università d'iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.

Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea triennale e di laurea specialistica/magistrale, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca del beneficio.

Elenco dei paesi particolarmente poveri in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo

Afghanistan	Lesotho	Samoa	Tuvalu	
Angola	Djibuti	Liberia	Sao Tome & Principe	Uganda
Bangladesh	Eritrea	Madagascar	Senegal	Vanuatu
Benin	Etiopia	Malawi	Sierra Leone	Yemen
Bhutan	Gambia	Maldives	Solomon Islands	Zambia
	Kenya	Korea, Dem. Rep.		
Burkina faso	Guinea	Mali	Somalia	
Burundi	Guinea BISSAU	Mauritania	Sudan	Tajikistan
Cambogia	EQUATORIAL Guinea	Mozambico	Tanzania	
Central African Rep.	Haiti	Myanmar	Timor Leste	
Chad	Kiribati	Nepal	Togo	
Comoros	Niger	SOUTH Sudan	Zimbabwe	
Congo (Repubblica Democratica)	Laos	Rwanda		

Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità per la determinazione delle condizioni economiche.

Ai sensi dell'art.4, comma 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e successive modifiche, gli studenti stranieri sono comunque considerati Fuori Sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Nella formazione delle graduatorie, in assenza della documentazione di cui sopra, l'ESU iscrive con riserva gli studenti stranieri che, in sede di presentazione della domanda, abbiano comunicato i dati a loro conoscenza sulla condizione economica e patrimoniale dei rispettivi nuclei familiari e il requisito di merito posseduto: in tale caso **entro il 45° GIORNO DALLA PUBBLICAZIONE**, gli studenti stranieri devono presentare, a pena di esclusione, la documentazione prevista.

ART. 11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER STUDENTI DISABILI CON INVALIDITÀ SUPERIORE AL 66%.

lo studente che si trovi in situazione di disabilità deve allegare alla domanda di borsa di studio **un'autocertificazione attestante una disabilità non inferiore al 66%.**

Comma 1 Periodo di fruibilità dei benefici.

Corsi attivati prima dell'attuazione del D.M. n. 509/99 (Vecchio Ordinamento)

Per gli studenti con disabilità non inferiore al 66%, iscritti ai corsi di laurea del vecchio ordinamento, i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più due, con riferimento all'anno di prima immatricolazione.

Corsi attivati in attuazione del D.M. n. 509/99 (Nuovo Ordinamento)

La borsa di studio è assegnata per nove semestri agli iscritti ai corsi di laurea triennale; per sette semestri agli iscritti ai corsi di laurea magistrale; e per quindici semestri agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Comma 2 -Requisiti di merito

Studenti che si iscrivono al primo anno di tutti i corsi:

- nessun requisito di merito

Come stabilito dall'art.14 del DPCM 9 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni agli studenti con disabilità non inferiore al 66%, beneficiari di borsa di studio, iscritti al primo anno di corso, non si applicano le disposizioni relative all'erogazione della seconda rata e alla revoca della borsa di studio in caso di mancato conseguimento del requisito di merito di cui all'art. 4 del presente bando.

Studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo:

I requisiti di merito individualizzati per gli studenti con disabilità non inferiore al 66% non possono essere inferiori a quelli di seguito indicati:

Corsi attivati in attuazione del D.M. n.509/99

Per i corsi di laurea triennale, laurea specialistica a ciclo unico e laurea magistrale sono richiesti i requisiti di merito necessari alla generalità degli studenti diminuiti del 40%.

Per i corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle università;

Comma 3 -Requisiti economici

Agli studenti con invalidità non inferiore al 66% si applicano le disposizioni in proposito previste dal presente bando, fatta eccezione per i limiti degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente e della Situazione Patrimoniale Equivalente per il diritto allo studio universitario.

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente per il diritto allo studio universitario non potrà superare € **23.000,00** e l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il diritto allo studio universitario non potrà superare € **35.434,00**.

ART. 12 TIPOLOGIE DI BORSE DI STUDIO

Ai fini dell'assegnazione delle borse di studio, lo studente è classificato:

- **“in sede”** se residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studi frequentato purché non superi i 15 Km;
- **“pendolare”** se residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato con distanza compresa fra 16 e 50 Km.
- **“fuori sede”** se residente in tutti gli altri comuni ed ha preso alloggio a titolo oneroso in Campobasso, Isernia, Termoli ovvero nei comuni dichiarati **“in sede”** per frequentare i corsi nelle rispettive sedi universitarie, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) mesi compresi tra l'**1/10/2017 e il 30/09/2018**.

Per beneficiare dello status previsto per gli studenti “fuori sede” è necessario che:

- Lo studente dichiara nella domanda di essere “fuori sede”.
- Lo studente, beneficiario o idoneo non beneficiario nelle graduatorie definitive, deve consegnare all'E.S.U., entro il **termine perentorio del 45° GIORNO DALLA PUBBLICAZIONE** copia del contratto registrato ai sensi della legge 431/98 che dimostri il rapporto d'affitto per almeno 10 (dieci) mesi durante l'A.A. 2017/18, per un periodo compreso tra l'**1/10/2017 e il 30/09/2018**.

Gli studenti che non provvedono entro il termine sopraindicato alla consegna dei documenti in regola, sono considerati a tutti gli effetti “pendolari”.

N.B. Si precisa che viene preso in considerazione la durata del contratto d'affitto solamente a partire dal 1° ottobre 2017 per 10 mesi, anche se il contratto viene stipulato per un periodo precedente.

L'Ente si riserva di istituire una anagrafe degli alloggi presi in affitto con regolare contratto e di trasmettere tale elenco alla Provincia per il controllo sulla conformità e la sicurezza degli impianti di riscaldamento.

ART. 13 RIPARTIZIONE FONDI - AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Comma 1- Ripartizione fondi

Lo stanziamento previsto del presente Bando, relativo all'anno accademico 2017/2018, a valere sulle risorse del POR FESR – FSE 2014-2020 è pari a € 670.000,00 e sarà ripartito tra le Università presenti sul territorio regionale, in base al numero degli iscritti di ciascun Ateneo: Università degli Studi del Molise; Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso; Scuola Superiore per Mediatori Linguistici del Molise; Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso.

La dotazione complessiva prevista sarà ripartita tra gli immatricolati ai corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale, gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, magistrale e gli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, riservando per ogni corso una percentuale proporzionale al numero degli idonei quali risulteranno nelle graduatorie di borsa di studi, garantendo, in ogni caso, una borsa per ogni anno di corso di laurea ove vi sia almeno uno studente idoneo senza l'utilizzo di bonus.

Dalla predetta disponibilità finanziaria è riservata:

- una somma complessiva pari al 2% per gli iscritti a corsi di specializzazione e dottorati di ricerca;
- una somma complessiva pari al 3% per gli studenti con disabilità non inferiore al 66%.

Le borse di studio messe a concorso per l'anno accademico 2017/2018 saranno attribuite, in sede di approvazione di ciascuna graduatoria, fino all'assegnazione di una borsa di importo pari almeno alla metà del valore della borsa “in sede”.

Comma 2- Importi delle borse

Le borse sono erogate in denaro agli studenti vincitori, come di seguito indicato:

- 1. Studenti in sede: € 1.929,22**
- 2. Studenti pendolari: € 2.821,67**
- 3. Studenti fuori sede: € 5.118,36**

Gli studenti “fuori sede”, vincitori di borsa di studio in base alle graduatorie definitive, per il riconoscimento della loro posizione, devono adempiere le disposizioni previste nell'Art. 12 “Tipologie di borse di studio” del presente bando.

A coloro che non presentano la prescritta documentazione è attribuita la borsa di studio prevista per gli studenti pendolari.

La borsa è corrisposta integralmente agli studenti il cui I.S.E.E. del nucleo familiare convenzionale sia inferiore od uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento stabilito dall'**art. 9 comma 2** (“requisiti economici” - “soglie economiche”) del presente bando.

Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa complessiva viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo, applicando un'interpolazione lineare degli importi.

Agli studenti iscritti per l'A.A. 2017/2018 al I anno fuori corso dei corsi del Nuovo Ordinamento, la borsa di studio è concessa esclusivamente per un semestre, pari alla metà del valore ordinario di borsa.

Comma 3 -Modalità di erogazione

Entro Aprile 2018 sarà erogata la prima quota di borsa di studio, non inferiore alla metà del valore totale della borsa assegnata agli studenti “in sede” e “pendolari”; entro la stessa data, agli studenti “fuori sede” sarà erogata una quota di borsa di studio non inferiore alla metà del valore della borsa da “pendolare”. A seguito del riconoscimento della posizione di “fuori sede”, con la erogazione della seconda rata della borsa di studio, verrà effettuato il saldo della borsa di studio assegnata. L'E.S.U. Molise si riserva di procedere all'accertamento, di concerto con le competenti Università, della data di iscrizione degli studenti per l'A.A. 2017/2018. L'iscrizione deve essere effettuata entro il termine fissato dai regolamenti universitari, senza versamento di mora.

L'erogazione delle rate della borsa sarà effettuata sul conto corrente intestato allo studente o sulla una carta prepagata intestata allo studente indicati in fase di candidatura, come specificato nella sezione AVVERTENZE.

Agli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea per i quali è previsto l'accesso a numero programmato, la quota di borsa di studio sarà erogata previa verifica della avvenuta iscrizione entro lo specifico termine previsto dall'Università senza pagamento di mora. A tal fine, lo studente può presentare copia della ricevuta di iscrizione alla Università.

ART. 14 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Comma 1 - Primi anni

Formulazione di un'unica graduatoria degli idonei, a prescindere dal corso di studio prescelto, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il diritto allo studio Universitario.

- A parità di I.S.E.E. prevale il voto del diploma di maturità.

□ Se si verificano ulteriori situazioni di parità il beneficio è concesso allo studente con nucleo familiare più numeroso e infine al più giovane di età.

Comma 2 - Anni successivi al primo

Le graduatorie degli anni successivi al primo sono formulate in ordine decrescente del coefficiente di merito.

Il merito complessivo risulta dal punteggio ottenuto sulla base della somma dei singoli voti riportati negli esami superati moltiplicata per la somma dei crediti attribuiti ai singoli esami stessi. Ad es. se uno studente ha superato 4 esami con votazione di 24, 26, 28, 30, e con crediti pari a 6, 5, 6, 8, avrà quale somma voti 108 e come somma crediti 25, ed il punteggio con cui sarà collocato in graduatoria sarà pari a 2.700 (108 x 25). Il conseguimento della lode non comporta l'attribuzione di nessun punteggio aggiuntivo per il calcolo della somma dei voti. Al fine di poter indicare con esattezza il numero dei crediti conseguiti, gli studenti devono attenersi a quanto indicato nei rispettivi ordinamenti universitari.

A parità di merito la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche, in caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata allo studente più giovane.

Le graduatorie degli anni successivi al primo sono formulate assegnando le borse di studio in proporzione al numero degli idonei, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte per corso di laurea ed anno di corso, garantendo, in ogni caso, l'attribuzione di almeno una borsa di studio per ogni corso di laurea e anno di corso, ove vi sia almeno uno studente risultato idoneo senza l'utilizzo di bonus.

Gli studenti con disabilità non inferiore al 66% concorrono in un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corso di studi e anno d'iscrizione, ordinati in modo crescente secondo l'I.S.E.E. per prestazioni universitarie.

ART.15 CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

Gli accertamenti sulle condizioni di merito sono effettuati sulla totalità degli studenti idonei sulla base dei dati forniti dalle Università. Gli studenti sono pertanto, invitati a verificare che gli esami sostenuti o i crediti conseguiti siano stati regolarmente registrati.

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, l'E.S.U. attiverà le procedure di controllo della veridicità delle dichiarazioni relative alle condizioni economiche e del nucleo familiare previste dall'art.4, comma 10, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni, svolgendo

le verifiche necessarie, anche con controlli a campione, su un numero minimo di domande pari al 20% degli idonei.

Gli studenti le cui domande saranno selezionate per i controlli a campione dovranno presentare la documentazione richiesta dall'Ente.

La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine comunicato dall'E.S.U. comporterà la revoca dei benefici concessi e il rimborso delle eventuali somme percepite.

LE DICHIARAZIONI ISEE CHE RISULTERANNO PARI A “0” (ZERO) SARANNO INVIATE ALLA GUARDIA DI FINANZA PER ESSERE SOTTOPOSTE A CONTROLLO.

L'Ente si riserva di stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la verifica sulle dichiarazioni ISEE rese dagli studenti.

Dell'attività di controllo non sarà data comunicazione, ritenendosi così soddisfatte le condizioni previste dagli Artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Lo studente che, a seguito di indagini effettuate, risulti abbia dichiarato il falso con riguardo al merito, è tenuto alla restituzione dei benefici.

Lo studente che abbia presentato dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo percepito o della tariffa relativa al servizio illecitamente goduto e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

RESTA SALVA IN OGNI CASO, L'APPLICAZIONE DELLE NORME PENALI PER I FATTI COSTITUENTI REATO.

Oltre le verifiche effettuate dall'ESU, la Regione Molise potrà effettuare controlli, ispezioni e sopralluoghi in qualunque momento finalizzati ad accertare la regolarità dell'attuazione dei progetti, nonché la conformità degli stessi alle finalità per le quali sono stati concessi i contributi, così come stabilito dall'art. 125, par. 5 del Reg. (UE) n.1303/2013. I controlli potranno essere effettuati oltre che dalla Regione anche dallo Stato Italiano e da organi dell'Unione Europea o da soggetti esterni delegati.

ART 16 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata on line collegandosi al sito internet dell'Ente: www.esu.molise.it, seguendo le indicazioni in esso riportate.

Lo studente che, dopo aver iniziato la immissione dei dati, si trovi in difficoltà, può mettersi in contatto con il numero telefonico 0874-698146 o all'indirizzo e-mail: borse@esu.molise.it.

Per presentare domanda di borsa di studio non è indispensabile essere già iscritti all'Università per l'A.A. 2017/2018, per ottenere i benefici è tuttavia necessario perfezionare l'iscrizione entro i termini previsti dall'Università senza pagamento di mora.

Per poter essere inseriti nelle graduatorie è necessario compilare integralmente la domanda ed eseguire correttamente la procedura di invio.

Le domande compilate e/o pervenute in modo errato (es. in formato bozze) non saranno accettate.

Completata la fase di inserimento, dopo la conferma e la stampa, la domanda non può più essere modificata.

LA DOMANDA ONLINE per la partecipazione al concorso per la concessione della borsa di studio deve essere compilata e confermata improrogabilmente **entro e non oltre le ore 13 del 45° GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO SUL BURM.**

Si evidenzia che dopo tale ora non sarà più possibile compilare via internet il modulo di domanda, anche se in fase di compilazione e/o ultimazione.

LA STAMPA DELLA DOMANDA ONLINE, debitamente sottoscritta, corredata della copia del documento d'identità in corso di validità e dell'attestazione ISEE, dovrà essere spedita a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 45° GIORNO DALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO SUL BURM al seguente indirizzo:

E.S.U. Molise – III Edificio Polifunzionale - Facoltà di Agraria - Università degli studi del Molise - Via F. de Sanctis – 86100 Campobasso.

A tal fine farà fede la data del timbro postale di partenza.

In ogni caso non saranno prese in considerazione le domande che, pur inviate nel termine, non siano pervenute all'E.S.U. entro 7 giorni IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI dalla data di scadenza del bando.

L'E.S.U. declina ogni responsabilità derivante da disguidi e/o ritardi postali.

Il mancato rispetto di uno dei termini di scadenza su menzionati comporta l'esclusione dal concorso.

L'apertura della procedura per l'invio della domanda di borsa di studio online avverrà tramite avviso pubblico.

Si precisa che nella compilazione della domanda non verrà prestata assistenza da parte del personale dell'Ente.

ART. 17 RISORSE FINANZIARIE

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente Avviso è assicurata dalla dotazione di cui al Programma Plurifondo POR Molise FESR FSE 2014/2020 – Codice di programma 2014IT16M2OP001 approvato con Decisione Comunitaria C(2015) 4999 del 14/07/2015, nell'ambito Azione 8.2.1. Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità.

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., si prevede che le obbligazioni di spesa, saranno assunte, da parte del Servizio di Supporto all'Autorità di Gestione del POR FESR FSE in materia di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti, sul Bilancio Regionale nei seguenti termini:

- Esercizio di imputazione 2018 - € 670.000 di cui **quota FSE** € 335.000 a carico del capitolo 13051 "Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020 – FSE – Finanziamento CEE, € 234.500 a carico del capitolo 13061 “Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020 – FSE –Cofinanziamento STATALE” ed € 100.500 a carico del capitolo 13036 “Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020 – FSE –Cofinanziamento REGIONALE“;

Qualora le risorse finanziarie attivate dalle istanze presentate e ritenute ammissibili dovessero eccedere le disponibilità suindicate, la Regione di concerto con l'ESU si riserva di incrementare la dotazione ove possibile.

ART. 18 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RETTIFICHE

Le graduatorie provvisorie relative al concorso per la concessione delle borse di studio saranno pubblicate entro il mese di APRILE 2018, presso la sede E.S.U. di Campobasso - III Edificio Polifunzionale - Facoltà di Agraria - Università degli studi del Molise - Via F. De Sanctis, e trasmesse per competenza alla sede di Termoli - Via Duca degli Abruzzi; e di Isernia - Via G. Berta, 1 (Palazzo della Provincia).

Le graduatorie potranno essere inoltre visionate sul sito Internet www.esu.molise.it e sul sito internet della Regione Molise al seguente link <http://moliseineuropa.regione.molise.it/fse>.

Entro il termine perentorio di **10 (dieci) giorni** dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, lo studente interessato potrà proporre istanza di rettifica dei dati dichiarati nella domanda.

L'istanza in carta semplice, corredata di documentazione che consenta di accertare la veridicità della eventuale modifica richiesta, dovrà essere inviata a mezzo servizio postale, con Raccomandata A.R., esclusivamente presso il seguente indirizzo: **E.S.U. Molise - III Edificio Polifunzionale - Facoltà di Agraria - Università degli studi del Molise - Via F. De Sanctis - 86100 Campobasso** - oppure presentata direttamente presso la medesima sede dell'ESU a Campobasso.

Per le istanze inviate a mezzo servizio postale farà fede la data del timbro postale di partenza.

In ogni caso, non saranno prese in considerazione le istanze che, pur inviate nel termine, non siano pervenute all'E.S.U. entro 7 (sette) giorni **IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI** dalla data di scadenza del termine stesso.

L'E.S.U. declina ogni responsabilità derivante da disguidi e/o ritardi postali.

L'esito dell'istanza sarà reso noto con la pubblicazione delle graduatorie definitive che, pertanto, varrà come comunicazione agli studenti interessati.

Le graduatorie definitive del concorso saranno pubblicate presso le sedi dell'E.S.U. di Campobasso, di Termoli e Isernia.

Le stesse saranno consultabili sul sito Internet www.esu.molise.it.

La pubblicazione presso le sedi dell'E.S.U. e sul sito internet dell'E.S.U. delle graduatorie provvisorie e definitive vale, a tutti gli effetti, come comunicazione agli studenti interessati.

Nessuna comunicazione sarà inviata per posta.

Avverso le suddette graduatorie definitive è esperibile esclusivamente il ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. del Molise.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati dichiarati, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta dal presente bando, sono destinati al complesso delle operazioni, svolte anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate all'elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e per l'accesso ai servizi mensa.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso e la mancata presentazione determina l'esclusione dai benefici.

I dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di veridicità e di conformità, ed alle Università e Istituti di grado universitario competenti.

I dati riparametrati di reddito ed i dati finali di merito, necessari per la formulazione delle graduatorie e per la loro trasparenza, sono pubblici.

Il titolare del trattamento dei dati è l'E.S.U. Molise, con sede in Campobasso.

ART. 20 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'ESU, attuatore dell'operazione, è tenuto ad effettuare una serie di misure in grado di:

- a) far riconoscere il sostegno del fondo all'operazione, riportando l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento (UE) n. 821/2014;
- b) informare che l'intervento è stato realizzato con le risorse del POR FESR FSE Molise 2014/2020;
- c) accettare di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari, riportante le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento, pubblicato sulla sezione del sito internet regionale dedicato all'Elenco Beneficiari <http://moliseineuropa.regione.molise.it/beneficiari> nel rispetto di quanto disposto dall'art. 115 e dall'Allegato XII del Reg. (CE) n. 1303/2013.

ART. 21 NORMA FINALE E DI RINVIO

L'E.S.U. Molise in deroga a quanto stabilito nel presente bando di concorso si riserva la facoltà di richiedere a tutti gli studenti, nonché agli uffici universitari preposti, le informazioni utili alla definizione del possesso dei requisiti necessari alla partecipazione al concorso.

L'Ente, a suo insindacabile giudizio si riserva inoltre, la facoltà di modificare e/o integrare le norme del presente bando ed anche di assumere eventuale provvedimento di ritiro.

Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme vigenti, nazionali e regionali, in materia di diritto agli studi universitari.